



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE CARNICA

Gruppo "Tita Copetti"

33028 TOLMEZZO (UD) - Via Val di Gorto, 24



Oggetto: Assemblea Straordinaria dei Soci - Gruppo "Tita Copetti"

Il giorno giovedì 22 agosto 2026 alle ore 10.00, presso la sede del Gruppo Alpini in Via Val di Gorto n.24 a Tolmezzo, in seconda convocazione si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei soci del Gruppo Alpini "Tita Copetti".

Il Capogruppo Alberto Bearzi, propone che a presiedere l'assemblea come presidente, venga designato il Sig. Cristian Polonia. La proposta è condivisa all'unanimità.

L'ordine del giorno dell'Assemblea riguarda la ripresentazione del nuovo statuto, in quanto, a seguito della presentazione della pratica d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore gli uffici regionali hanno richiesto un'ulteriore modifica dello stesso per poter procedere con l'iscrizione.

Nel corso dell'Assemblea è stato invitato il ragioniere Federico Dorotea a illustrare la variazione richiesta dagli uffici regionali del RUNTS in particolare come segue:

"In merito allo Statuto si segnala che l'art. 10 non risulta allineato al principio della democraticità, cardine del Terzo settore, relativamente al quorum costitutivo per l'assemblea straordinaria. Per tale assemblea, infatti, vi è sempre la necessità della previsione di un quorum costitutivo rafforzato, e non si può mai ritenere valida, nemmeno in seconda convocazione o successive, un'assemblea straordinaria con un quorum che non costituisca la massima espressione dell'organo assembleare (in merito le note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 6214 del 9 luglio 2020). Diversamente da quanto indicato, l'art. 10 dello statuto consente a pochi associati di decidere su questioni di rilevante importanza per la vita dell'associazione."

Durante l'Assemblea è stata data lettura del nuovo statuto con le modifiche richieste dal RUNTS all'art. 10, costituito da 16 articoli.

Lo statuto, così modificato, è stato approvato all'unanimità dai soci presenti al momento della votazione, lo stesso poi verrà registrato in Agenzia delle Entrate e caricato sul portale del RUNTS per concludere la pratica di iscrizione allo stesso.

Durante l'Assemblea erano presenti i seguenti soci:



Cacitti Gianluigi (con una delega a rappresentare il Sig. Cacitti Marco),
Decandido Gioacchino, Rinoldo Leonardo, Spagnolo Gianfranco, Rupil Guido,
Iacotti Attilio (con una delega a rappresentare il sig. Iacotti Fabrizio), Frezza
Giuliano, Bardini Giuseppe, Gubiani Augusto, Schneider Giancarlo, Francescatto
Renzo, De Silvestro Lucio, Ghidina Manlio, Cipelli Giorgio, Zarabara Livio, Cacitti
Fabrizio, Borghi Eraldo, Bearzi Alberto e Valter Matiz.

A conclusione dei lavori il Presidente dichiara chiusa l'assemblea invitando tutti i
presenti al rinfresco offerto dal Gruppo.

Si allega alla presente lo statuto modificato.

Il Segretario
Fabrizio Cacitti



Il Capogruppo
Alberto Bearzi





Esente da marche da bollo e imposta di registro Art. 82 Dlgs 117/17

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata A.N.A.

Sezione Carnica Gruppo "Tita Copetti" A.P.S. avente sede legale nel Comune di Tolmezzo

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore culturale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- a) tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
- b) rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall'adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l'assistenza;
- c) favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
- d) promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell'ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
- e) promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all'estero, nel rispetto prioritario dell'identità associativa e della autonomia decisionale.



f) attività ricreative, culturali e di socializzazione verso la popolazione del nostro territorio in particolare verso soggetti svantaggiati, anziani o minorenni.

g) gestione di un Circolo presso la sede dell'associazione rivolto a tutti i soci.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla *legge 19 agosto 2016, n. 166*, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

Art. 3

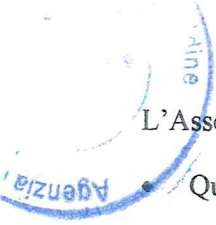
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

- Quote associative

- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate

Art. 4



L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

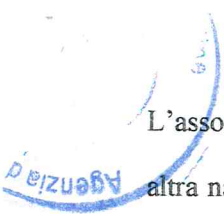
- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione deve avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti e le condizioni stabilite dall'ente. Sono in ogni caso vietati i rimborsi di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. (Art. 17 Dlgs 117/2017)

Secondo l'Art. 18 del Dlgs.117/2017 i volontari devono essere assicurati contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti previsti dall'art. 36 del Dlgs. 117/2017.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art.

2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci. Possono ammettersi come associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

E' prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche ed Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro nei limiti previsti dall'art. 35 del Dlgs.117/17 che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di

Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In caso di rigetto della domanda, il rifiuto sarà motivato e notificato al candidato, che avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla ricezione del rifiuto per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.

Tutte le categorie degli associati godono degli stessi diritti e sono tenuti a rispettare gli stessi doveri come espresso da questo statuto.

L'esclusione del socio è deliberata dall'organo di Amministrazione in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art.6

I Soci hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali della dell'associazione;
- f) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- g) di esaminare i libri sociali, (così come elencati dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore) facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

Al socio moroso possono essere limitati il diritto di voto attivo e passivo, salvo la successiva esclusione.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è prevista la rivalutabilità della stessa.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione si avvale di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) il Revisore legale dei Conti, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) L'organo di Controllo, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- e) Comitato di Gestione, ove istituito

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un decimo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spediti ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art.9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o in delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere e revocare gli organi sociali,
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto,
- f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione della associazione,
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- m) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Art. 10

Per l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.11

L'Organo di Amministrazione è composto da 5 a 11 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. La maggioranza dei suoi membri sarà costituita – ai sensi dell'art.26, comma 2 CTS – da persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto;

ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (così come previsto dall'art. 8 del Codice del Terzo Settore).

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

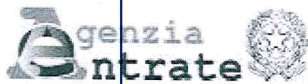
Art. 16

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



REGISTRATO a TOLMEZZO, il 26/08/2026
Al N° 97 SE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € otto esente da bollo e registro
consegnato in pari data ex art 3 d lgs n° 23/2011
IL FUNZIONARIO AMATO SAPIA

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Gloria Prete



DIREZIONE PROVINCIALE DI: UDINE

UFFICIO TERRITORIALE DI: TOLMEZZO

Registrazione di Atto Privato

Il 26/08/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TIL , serie 3 , numero 97

data di stipula: 22/08/2026

ident.vo telematico: TIL26L000097000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02088410309

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02088410309				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: